

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	2012	194919
DEL	8	8	2012

Al Comune di Bologna

c.a. Dott.ssa Nadia Cattoli

Oggetto: associazioni di promozione sociale.

Si risponde alla richiesta di chiarimenti relativamente all'applicazione dell'art. 16 della L.R. 34 del 2002 sulle associazioni di promozione sociale (APS)¹, il quale prevede una disciplina urbanistica favorevole all'insediamento delle sedi dove si svolge la loro attività. Infatti le sedi delle APS possono essere insediate in tutte le parti del territorio, essendo compatibili con tutte le zone urbanistiche di cui al DM 1444 del 1968 (comma 1 dell'art. 16). Inoltre, lo stesso articolo al comma 2, nel determinare che "La destinazione d'uso rimane invariata fintanto che le associazioni occupano gli spazi", consente alle APS l'utilizzo di immobili esistenti, indipendentemente dal fatto che gli strumenti urbanistici prevedano o meno destinazioni d'uso per l'attività di promozione sociale, senza pretendere il cambio di destinazione d'uso, rimanendo formalmente in essere la destinazione in atto.

In conseguenza, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, non è necessaria la preventiva acquisizione del titolo edilizio per il solo cambio d'uso delle unità immobiliari dove è esercitata l'attività delle APS, né può considerarsi aumentato il carico urbanistico, che resta inalterato a seguito dell'utilizzo delle unità immobiliari in questione.

Tuttavia, ai fini dello svolgimento delle attività di promozione sociale, è comunque indispensabile l'osservanza dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, di accessibilità richiesti dalla normativa tecnica per la specifica attività svolta dall'associazione e della

¹ Ci si riferisce alle associazioni di promozione sociale che secondo l'art. 4, comma 5, della l.r. 34 del 2002 sono iscritte all'apposito registro, che costituisce la condizione per usufruire del regime di favore previsto nell'art. 16.

conseguente necessità di presentare il titolo edilizio relativo alle eventuali modifiche edilizie da apportare.

Si ritiene pertanto, anche a chiarimento del precedente parere reso in data 18 maggio 2011, che per effetto del comma 2 dell'art. 16 della L.R. 34 del 2002, tale titolo edilizio non debba portare al formale cambio della destinazione d'uso degli immobili dove si insediano le sedi delle APS e conseguentemente non richieda il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi all'aumento di carico urbanistico.

Cordiali saluti

rv

Dott. Giovanni Santangelo
